

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2075 del 30/06/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società CALZONI Srl per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, loc. Bargellino, via A. de Gasperi n° 7
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2137 del 30/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società CALZONI Srl per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, loc. Bargellino, via A. de Gasperi n° 7**

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società CALZONI Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Calderara di Reno, loc. Bargellino, via A. de Gasperi n° 7 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue <sup>4</sup>
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società CALZONI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società CALZONI Srl, c.f 12846910151 e p. iva 02088221201, avente sede legale e stabilimento in comune di Calderara di Reno, loc. Bargellino, via A. de Gasperi n° 7, ha presentato in data 29/09/2015<sup>8</sup> al Suap del comune di Calderara di Reno una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al sito produttivo che svolge attività di lavorazioni meccaniche.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali, atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con PG n° 57493 del 17/04/2013. E' inoltre presentata domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 Dlgs 152/2006 per le emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di "Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno", così come regolamentata, per prescrizioni e limiti di emissione, dalla Delibera di Giunta Regionale n° 2236/2009 e smi e precisamente dall'allegato 4 punto 4.31 bis. E' inoltre presente uno scarico di reflui domestici in pubblica fognatura sempre ammesso ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06 e dalla DGR 1053/2003 a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato..

In data 28/01/2016 è pervenuta la documentazione integrativa<sup>9</sup>.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 272 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

---

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 131198 del 12/11/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 3936 del 2016**

<sup>9</sup> Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/2016/1216 del 28/01/2016

- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in pubblica fognatura in quanto sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06 e dalla DGR 1053/2003 a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Il Responsabile  
UO Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**CALZONI Srl - Comune di Calderara di Reno - loc. Bargellino, via A. de Gasperi n° 7**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche svolta dalla società CALZONI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, loc. Bargellino, via A. de Gasperi n° 7, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CALZONI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E2 - E3

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE E SALDATURA

- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose-	10	mg/Nm <sup>3</sup>
-------------------------------	----	--------------------

- I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Macchine utensili	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data e tipologia altri interventi

Note

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 2 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

---

EMISSIONI E7 - E8 - E9 - E10  
PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso

del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente espresse o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CALZONI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE

## Autorizzazione Unica Ambientale

**CALZONI Srl - Comune di Calderara di Reno - loc. Bargellino, via A. de Gasperi n° 7**

### ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

#### Classificazione dello scarico

Scarico esistente, nel fosso stradale connesso alla S.C. Via Bargellino (Comune di Calderara di Reno) di acque reflue industriali costituite dalle acque di scarico degli impianti di condizionamento, di raffreddamento delle centrali, di pressatura idraulica non contaminate dal ciclo di lavorazione industriale, dalle acque provenienti dalle caditoie interne al capannone (la cui linea fognaria è dotata di pozzetti separatori oli) e dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti.

#### Prescrizioni

- Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 57493 del 17/04/2013 CL 11.4.5/72/2012. Tale atto è allegato di seguito quale parte integrante e sostanziale del presente Allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- **Entro 120 giorni dal provvedimento di rilascio del presente atto** Il Titolare dello scarico deve verificare presso il Comune di Calderara di Reno, Ente gestore del corpo idrico ricettore (Fosso Stradale in fregio alla S.C. Via Bargellino), la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione richiedendo, se non già acquisita, la concessione alla immissione di acque reflue nel suddetto fosso stradale. Copia del titolo di concessione, posseduto e/o ottenuto, dovrà essere successivamente inviato al SUAP Reno Galliera ed aa ARPAE-SAC Di Bologna, quale completamento della documentazione tecnico-amministrativa di riferimento dello scarico autorizzato;
- La validità dell'autorizzazione allo scarico indicata negli atti riportati di seguito è da intendersi prorogata alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



**Rinnovo Autorizzazione allo scarico**  
**ai sensi del D.Lgs.152/2006 – Parte Terza**

**SETTORE AMBIENTE**

**SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

**UNITA' OPERATIVA PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

**IL RESPONSABILE P.O.**

**VISTA** l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. **52114/2001** del **18/04/2001** FASC **11.4.5/537/2000**, rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/1999 dalla Provincia di Bologna alla Società **CALZONI S.r.l.** per scarico di acque reflue industriali originato dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di industria meccanica, sito in comune di **CALDERARA DI RENO (BO)** in via **ALCIDE DE' GASPERI** civ. 7, con scadenza di validità il **17/04/2005**;

**VISTO** l'atto di rinnovo autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. **212888/2007** del **25/06/2007** CL **11.4.5/276/2004**, rilasciata dalla Provincia di Bologna alla Società **CALZONI S.r.l.**, con scadenza di validità il **17/04/2009**, successivamente rinnovato con atto, rilasciato dalla Provincia di Bologna, PG N. **236207/2008** del **06/06/2008** CL **11.4.5/90/2008**, con scadenza di validità il **17/04/2013**;

**VISTA** la domanda di rinnovo di autorizzazione, in atti al PG N. **62943/2012** del **19/04/2012** CL **11.4.5/72/2012**, presentata da **RODELLA Antonio**, comprensiva della dichiarazione che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto

1



alla situazione precedentemente autorizzata:

VISTA la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna, trasmessa alla Provincia di Bologna con Prot. n° **PGBO/2012/7026** del **24/05/2012**, in atti al PG N. **90397/2012** del **05/06/2012** CL **11.4.5/72/2012**, vistata in data **08/04/2013** dal Responsabile del Procedimento Amministrativo, appartenente alla U.O. Acqua della Provincia di Bologna;

RISCONTRATO che Titolare dello scarico è la Società **CALZONI S.r.l.** con sede Legale in comune di **CALDERARA DI RENO (BO)** in via **ALCIDE DE' GASPERI** civ. 7 (C.F. **12846910151** e Partita I.V.A. **02088221201**);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

**DISPONE LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

**PG N. 52114/2001 DEL 18/04/2001 FASC 11.4.5/537/2000 e successivi atti di rinnovo PG N. 212888/2007 del 25/06/2007 CL 11.4.5/276/2004,**

**PG N. 236207/2008 del 06/06/2008 CL 11.4.5/90/2008**

**ED AUTORIZZA**

la Società **CALZONI S.r.l.**, nella persona del suo legale rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

***Scarico** esistente, nel fosso stradale connesso alla S.C. Via Bargellino (Comune di Calderara di Reno – Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Mobilità, Espropri, Ambiente, Rifiuti), di acque reflue industriali costituite dalle acque di scarico degli impianti di condizionamento, di raffreddamento delle centrali, di pressatura idraulica non contaminate dal*

*ciclo di lavorazione industriale, dalle acque provenienti dalle caditoie interne al capannone (la cui linea fognaria è dotata di pozzetti separatori oli) e dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti.*

con le seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla **Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006.**  
Il rispetto di tali limiti non dovrà essere ottenuto tramite diluizione con acqua appositamente prelevata a tale scopo;
2. Il pozzetto di ispezione/controllo dovrà essere ben identificabile e mantenuto in buone condizioni di manutenzione e pulizia e sempre accessibile agli organi preposti al controllo;
3. Il Titolare dello Scarico deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia alla immissione autorizzata ed al relativo pozzetto di campionamento sia ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
4. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino



provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello Scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti ed il rapido ripristino della situazione autorizzata.

**La presente autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Comune di Calderara di Reno - Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Mobilità, Espropri, Ambiente, Rifiuti (Ente titolare della viabilità stradale alla quale è connesso il fosso stradale ricettore finale dello scarico), Ente presso il quale il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità dello scarico e, se necessario, richiedere ed ottenere la prevista concessione alla immissione.**

Il presente atto autorizzativo, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio dello stesso;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, sei mesi prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano



le spese d'istruttoria totali dovute pari a € 316,00 di cui € 26,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 290,00 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia all'A.R.P.A. - Distretto Territoriale Urbano ed al Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Mobilità, Espropri, Ambiente, Rifiuti del Comune di Calderara di Reno.

Unità Operativa Procedimenti Autorizzativi

Il responsabile P.O.

(Dr. Stefano Stagni)

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e dello scarico;
2. Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/1999 con atto PG N. **52114/2001** del **18/04/2001** FASC **11.4.5/537/2000** comprensiva dell'elenco degli elaborati tecnici che individuano lo scarico autorizzato;
3. Copia precedente atto di rinnovo autorizzazione allo scarico, PG N. **212888/2007** del **25/06/2007** CL **11.4.5/276/2004**;
4. Copia precedente atto di rinnovo autorizzazione allo scarico, PG N. **236207/2008** del **06/06/2008** CL **11.4.5/90/2008**.




Scarico esistente, in fosso stradale connesso alla Strada Comunale Bargellino, di acque reflue industriali.

**CTR 220043 - 220084**

scala 1:2000

Area Stabilimento  
Società CALZONI S.r.l.  
Via Alcide De Gasperi civ. 7  
Comune di Calderara di Reno



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**